

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• SOSTITUITO IL VECCHIO REGOLAMENTO CEE 2092/1991

# In vigore le nuove norme per il biologico

Definite le misure transitorie tra la vecchia e la nuova normativa. Le etichette in giacenza possono essere utilizzate fino all'1-1-2012, purché i prodotti siano conformi al regolamento Ce 834/2007

di **Fabrizio Piva**

**L**o scorso 1° gennaio il settore delle produzioni biologiche ha passato il guado; infatti, con l'applicazione dei regolamenti Ce 834/2007, 889/2008, 967/2008, 1235/2008 e 1254/2008 il vecchio regolamento Cee 2092/1991 è stato sostituito nonostante alcune sue indicazioni, come vedremo in seguito, continuino a mantenere la loro efficacia e validità ancora per alcuni anni.

Ciò sta comportando la predisposizione di alcune norme nazionali, sia per rispondere a specifici requisiti posti dagli stessi regolamenti, sia per porre il settore biologico nazionale in condizioni più competitive alla luce della nuova normativa.

Il Ministero delle politiche agricole la vigilia di Natale ha pubblicato una nota interpretativa in materia di etichettatura dei prodotti biologici e un decreto di revoca, pubblicato lo scorso 30 dicembre, per 6 organismi di controllo e certificazione a suo

tempo autorizzati (vedi riquadro a lato).

Nel periodo di passaggio fra la vecchia e la nuova normativa il tema dell'etichettatura dei prodotti biologici è sicuramente il più delicato in quanto dà il senso della continuità sia in materia produttiva, sia di presentazione dei prodotti al mercato e al consumatore.

Già il regolamento Ce 889/2008, all'art. 95, nell'ambito delle misure transitorie, ha stabilito che i prodotti ottenuti e confezionati anteriormente all'1-1-2009 a norma del regolamento Cee 2092/91 possono continuare a essere commercializzati con queste indicazioni fino a esaurimento delle scorte e che il materiale di imballaggio, comprese ovviamente le etichette, che riporta le indicazioni di quest'ultimo regolamento, può continuare a essere utilizzato per indicare che si tratta di prodotti biologici fino all'1-1-2012, purché i prodotti siano conformi al regolamento Ce 834/2007.

## I chiarimenti del Mipaf

Il problema si è posto, e in parte ancora oggi si pone, per i «nuovi» prodotti biologici, ovvero per quei prodotti autorizzati dopo l'1-1-2009 in pieno periodo attuativo del nuovo regolamento 834/2007, in virtù del fatto che il nostro Paese adottò fin dal 1995, con il decreto legislativo 220/1995, e ancora prima con una circolare del 1993, un buon sistema di etichettatura che ha consentito di presentare in modo chiaro e trasparente tali indicazioni al consumatore.

In questo ambito è intervenuta la nota Mi-

## INCARICO TEMPORANEO A ICQ

### Biologico, revoca a 6 enti di controllo

Nell'ambito delle disposizioni nazionali conseguenti alla pubblicazione dei regolamenti Ce 834/2007 e 889/2008 in materia di agricoltura biologica, lo scorso 30 dicembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 6 decreti ministeriali emanati dall'Ispettorato centrale per la qualità (Icq) del Mipaaf con i quali è stata revocata l'autorizzazione ad altrettanti organismi di controllo e certificazione a suo tempo autorizzati ai sensi del regolamento Cee 2092/91.

Le revocche si sono rese necessarie in quanto tali organismi erano privi dello specifico accreditamento ai sensi della vigente norma UNI CEI EN 45011, così come previsto fin da giugno 2007 all'art. 27 del regolamento Ce 834/2007. Gli organismi interessati dalle revocche sono stati Certiquality, che aveva volontariamente cessato la sua attività nel settore delle produzioni biologiche, Biozoo, ABC, Ecosystem, Sidel e ANCCP.

Per questi ultimi 5 organismi gli operatori da essi controllati potranno continuare a utilizzare le etichette con le indicazioni degli organismi medesimi, mentre saranno controllati temporaneamente dall'Icq stesso fino al 30-6-2009, in attesa che gli stessi dimostrino entro tale data di entrare in possesso dell'accREDITAMENTO richiesto per richiedere una nuova istanza di riconoscimento. In questo semestre la documentazione inerente il controllo verrà conservata gratuitamente presso gli organismi. Si tratta di uno «stratagemma» che, pur aprendo alcuni interrogativi (non certo sul sistema di controllo), consente di mantenere in corso di validità le certificazioni emesse e di non bloccare gli scambi all'interno del sistema di produzione biologico. Essendo un aspetto definito fin da giugno 2007, si poteva però intervenire prima sollecitando la sua definizione entro i termini previsti. F.P.

Le nuove modalità di etichettatura dei prodotti biologici dovrebbero essere definite in un decreto ministeriale che è in avanzata fase di predisposizione



paaf del 24-12-2008 stabilendo che, sulla base di quanto specificato dall'ufficio legislativo del Ministero stesso, il decreto 220/1995 non decade, ma deve continuare a essere la norma applicativa nazionale, salvo eventuali incompatibilità con il nuovo regolamento Ce 834/2007. Quindi, in attesa di nuove specifiche norme nazionali, il codice e il nome dell'organismo di controllo da riportare nel-

le etichette dei prodotti biologici rimangono quelli attualmente vigenti.

Tali indicazioni risultano un po' «criptiche» e un tantino di chiarezza in più non avrebbe certo guastato. Cerchiamo, pertanto, di illustrare come si devono etichettare i «nuovi» prodotti biologici in attesa del nuovo decreto nazionale.

Innanzitutto:

- per i prodotti con più del 95% di ingredienti di origine agricola biologici il termine biologico va posto accanto alla denominazione di vendita;
- per tutti gli altri prodotti che contengono uno o più ingredienti biologici il termine biologico va posto nella lista degli ingredienti accanto all'ingrediente o con un asterisco che richiami tale termine, questo indipendentemente dalla percentuale di contenuto biologico nel prodotto che deve essere riportata sul totale degli ingredienti di origine agricola;
- per i prodotti in cui il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca (ad esempio, il tonno all'olio), tutti gli altri ingredienti di origine agricola devono essere biologici e il termine biologico va posto nella lista degli ingredienti in relazione a quelli effettivamente tali.

Il prodotto in conversione può essere etichettato come tale solo se è composto di un solo ingrediente di origine agricola vegetale.

Tutte le categorie dei prodotti sopra riportati devono essere conformi al metodo di produzione biologico così come contemplato nei regolamenti Ce 834/2007 e 889/2008.

Le indicazioni inerenti il sistema di controllo devono essere riportate con il codice composto della sigla «IT», che sta per Italia, «XYZ», codice attribuito a ogni organismo di controllo autorizzato, «1234», attribuito all'operatore che ha fatto l'ultima produzione e/o preparazione, «T/F», nel caso in cui si tratti di un prodotto fresco o trasformato e «12345» attribuito a ogni singolo prodotto. A questo codice segue il nome dell'organismo di controllo e certificazione con numero e data della propria autorizzazione ministeriale.

Dall'etichetta sono pertanto scomparse la frase di conformità al vecchio regolamento Cee 2092/91 e la dicitura «Agricoltura biologica - Regime di controllo Cee», in quanto di pertinenza del regolamento decaduto.

Le nuove modalità di etichettatura dei prodotti biologici dovrebbero scaturire da un decreto ministeriale in fase di avanzata predisposizione e ci auguriamo che le informazioni che dovranno comparire in etichetta consentano al consumatore di ricavare quella chiarezza e quella trasparenza che, in buona sostanza, sono già insite nelle indicazioni sopra riportate.

•  
**Fabrizio Piva**